



Comune di Ravenna



Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport

Servizio Attività produttive ed Economiche

Ufficio commercio somministrazione attività ricettive

ORDINANZA TL N. 1248/2026 del 24/08/2026

Divieto temporaneo ed eccezionale di somministrare e/o vendere per asporto e di consumo di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere nonché di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol. da parte degli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di attività in chioschi artigianali di piadina in occasione degli incontri della stagione calcistica 2026/2027 presso lo Stadio "Bruno Benelli".

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Ravenna – Ufficio di Gabinetto – pervenuta in data 11/08/2026, P.G. n. 172719/2026, con la quale si chiede di disporre il divieto di vendita e/o somministrazione per asporto di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro o altri contenitori atti ad offendere, nonché divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5%, nei confronti degli esercenti delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area dello stadio 'Bruno BENELLI' in occasione degli incontri casalinghi, come da intese con estensione agli esercizi pubblici di via Ravegnana, nonché divieto, nella stessa area e circostanza di cui sopra, di consumo e detenzione per il consumo di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% o comunque, a prescindere dalla gradazione, in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere per la stagione calcistica 2026/2027, al fine di assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche e prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente richiameranno gli incontri;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2026/2027, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO ALTRESÌ che tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio relativi alla stagione calcistica 2026/2027 sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all'area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

ATTESO che la suindicata richiesta della Questura di Ravenna individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza

Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 Ravenna | 0544 482023 | commercio@comune.ra.it

COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo



"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"
Protocollo N.0180513/2026 del 24/08/2026
'Class.' 8.6
Firmatario: Alessandro Barattoni
Documento Principale

dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

VALUTATA l'opportunità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire pertanto episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

RITENUTO pertanto di dover prevenire il verificarsi di tali eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie, adottando provvedimenti di prevenzione al fine di evitare la concretizzazione di pericoli reali all'ordine e alla sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive presso lo Stadio "Bruno Benelli";

VALUTATO CHE la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica nella misura in cui il consumo delle bevande alcoliche di elevata gradazione può favorire condotte violente che possono alterare le condizioni di ordine pubblico; a ciò va aggiunto che l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

RILEVATO che anche i chioschi artigianali di piadina sono autorizzati a vendere, oltre ai prodotti di loro produzione, anche bevande in confezioni sigillate con l'utilizzo di distributori automatici di bibite o in forma diretta in quanto tipologia di beni accessori dell'attività principale;

CONSIDERATO che il rimedio di più immediata attuazione, in base anche ai positivi risultati riscontrati in altre occasioni simili a seguito di analoghi provvedimenti, risulta quello di vietare la somministrazione e/o la vendita per asporto e di consumo di bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere all'interno dello stadio "B. Benelli" e negli esercizi pubblici di somministrazione bevande, commerciali e chioschi artigianali di piadina ubicati nelle immediate vicinanze dello stesso, nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa;

RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi predetti, in occasione di tutti gli incontri di calcio della stagione 2026/2027 prevedere quanto segue:

- nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa, nella zona ricompresa all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie:

Via San Mama - nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta - nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora - nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale Randi - nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Via M. Pascoli; Viale Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda e in Via Ravegnana dal civico 151 al civico 357, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia,

ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina:

- 1) il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere.
- 2) il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% vol.
- 3) il divieto di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol., così come quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.

I predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate.

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.



Comune di Ravenna



Area Servizi ai Cittadini, alle Imprese e Sport
Servizio Attività produttive ed Economiche
Ufficio commercio somministrazione attività ricettive

TENUTO conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modificazioni;

VISTO il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la comunicazione preventiva al Prefetto ex art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 24 agosto 2026, Pg. 180321/2026;

ORDINA

per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura di Ravenna, in occasione di tutte le partite della stagione calcistica 2026/2027 presso lo Stadio "Bruno Benelli" nell'arco di tempo compreso fra almeno due ore prima della disputa della partita e l'ora immediatamente successiva al termine della stessa, nella zona ricompresa all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie:

Via San Mama - nel tratto compreso tra la Rotonda Irlanda e Via Lametta; Via Lametta - nel tratto compreso tra Via San Mama e Via Podgora; Via Podgora - nel tratto compreso tra Via Lametta e Via M. Montanari; Via Monte San Michele; Viale Randi - nel tratto compreso tra Via Monte San Michele e Via M. Pascoli; Via M. Pascoli; Viale Berlinguer - nel tratto compreso tra Via G. Marconi e la Rotonda Irlanda, e in Via Ravegnana dal civico 151 al civico 357, come perimetrata in colore rosso nell'allegata cartografia,

ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina:

1) il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ed altri contenitori atti ad offendere.

Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 Ravenna | 0544 482023 | commercio@comune.ra.it

COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo



"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"
Protocollo N.0180513/2026 del 24/08/2026
'Class.' 8.6
Firmatario: Alessandro Barattoni
Documento Principale

2) il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol..

3) il divieto di consumo e di detenzione per il consumo, di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% vol., così come quelle con gradazione inferiore al 5% vol. e di bevande in generale se contenute in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.

I predetti divieti si intendono riferiti ad entrambi i lati delle vie sopra elencate.

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

DA' ATTO CHE

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

La Polizia locale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

La violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza attinente al consumo sono punite **con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di € 200,00** così come definita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

La violazione inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **è punita con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di Euro 400,00**, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato in Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

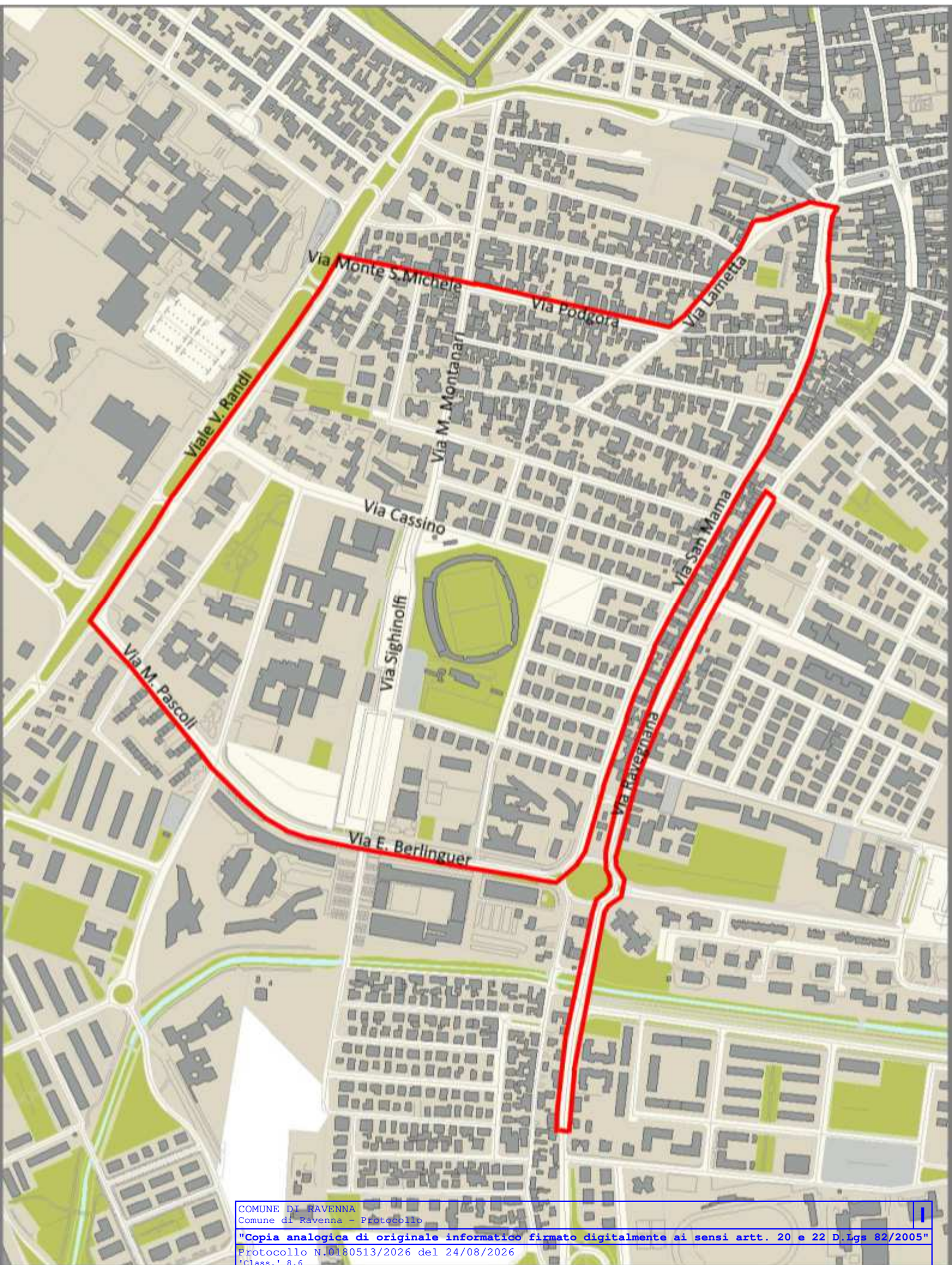
Ravenna, 24 agosto 2026

IL SINDACO

Alessandro Barattoni

(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"	
Protocollo N.0180513/2026 del 24/08/2026	
'Class.' 8.6	
Firmatario: Alessandro Barattoni	
Documento Principale	



COMUNE DI RAVENNA
Comune di Ravenna - Protocollo

"Copia analogica di originale informatico" firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"

Protocollo N.0180513/2026 del 24/08/2026

'Class.' 8.6

Firmatario: Alessandro Barattoni
Documento Principale